

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Commissione per le petizioni*

21 ottobre 2004

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Petizione 1168/2003, presentata da Nathalie Luthold, cittadina francese, a nome del *Collectif contre les abus aux psycho-technologies*, e da 115 cofirmatari, contro i rischi che possono derivare dalle armi ad energia direzionale**

### 1. Sintesi della petizione

Secondo i firmatari, lo sviluppo e la messa in circolazione di tecnologie e di armi ad energia direzionale antiuomo, definite a torto non letali, costituiscono un pericolo ampiamente sottovalutato. Si ignorano infatti quali sarebbero i bersagli, militari e civili, di questa tecnologia, che potrebbe anche essere utilizzata come arma per la prevenzione di disordini provocati dalle folle in occasione di manifestazioni o di altri eventi pubblici. Le relazioni degli esperti, (per esempio, la relazione STOA *PE 166.499*, sulla valutazione delle tecniche di controllo politico) rivelano che non ci sono legislazioni efficaci per proteggere i cittadini contro gli effetti perniciosi di questo arsenale, nel caso in cui dovesse finire tra le mani di agenti pubblici aggressivi o semplicemente di reti terroristiche o di organizzazioni criminali. Le eventuali vittime dovrebbero inoltre assumere l'onere di una prova aggravata dal fatto che le loro ferite o invalidità sarebbero state provocate da armi che funzionano a distanza, e che sono quasi invisibili e sconosciute. Per questo motivo chiedono che il Parlamento europeo prenda misure per prevenire tale pericolo e riesca attraverso il dibattito ad ottenere il riconoscimento di questo flagello e l'attuazione delle misure di tutela necessarie

### Informazioni

- Il Parlamento europeo ha affrontato il tema delle cosiddette armi “non letali” nella relazione d’iniziativa dell’on. Theorin, approvata il 28 gennaio 1999 (A4-0005/99), sull’ambiente, la sicurezza e gli affari esteri.

## 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 175, paragrafo 4 del regolamento).

## 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2004

“Stando ai firmatari, lo sviluppo e la messa in circolazione di armi e tecnologie ad energia direzionale antiuomo, definite a torto “non letali”, rappresenta un pericolo ampiamente sottovalutato. Si ignorano infatti quali sarebbero i bersagli, militari e civili, di questa tecnologia, che potrebbe anche essere utilizzata come arma per la prevenzione di disordini provocati dalle folle in occasione di manifestazioni o di altri eventi pubblici. Le relazioni degli esperti, (per esempio, la relazione STOA PE 166.499, sulla valutazione delle tecniche di controllo politico) rivelano che non ci sono legislazioni efficaci per proteggere i cittadini contro gli effetti perniciosi di questo arsenale, nel caso in cui dovesse finire tra le mani di agenti pubblici aggressivi o semplicemente di reti terroristiche o di organizzazioni criminali. Le eventuali vittime dovrebbero inoltre assumere l’onere di una prova aggravata dal fatto che le loro ferite o invalidità sarebbero state provocate da armi che funzionano a distanza, e che sono quasi invisibili e sconosciute. Per questo motivo chiedono che il Parlamento europeo prenda misure per prevenire tale pericolo e riesca attraverso il dibattito ad ottenere il riconoscimento di questo flagello e l’attuazione delle misure di tutela necessarie.

Con riferimento alla petizione in oggetto, si osserva quanto segue:

1. lo **sviluppo e l'utilizzo** di tecnologie e armi sono disciplinati da ciascuno Stato membro conformemente con le sue leggi nazionali e gli obblighi pertinenti ai sensi del diritto comunitario. Per esempio, riguardo le armi per uso militare, la Convenzione su talune armi convenzionali contiene delle disposizioni che limitano l’uso di talune armi che hanno effetti indiscriminati o che possono causare ferite superficiali. Le disposizioni di questa convenzione non contemplano le armi ad energia direzionale. Rispetto alle implicazioni legate ai diritti umani nell’uso di tali tecnologie, si fa osservare che la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sono vietati, senza eccezioni, da diversi strumenti internazionali, inclusa la Convenzione dell’ONU contro la tortura;

2. vi sono anche i controlli sull’**esportazione delle armi convenzionali**, in riconoscimento dell’effetto che può avere un commercio irresponsabile di armi rispetto alla pace, alla sicurezza, alla stabilità e al rispetto dei diritti umani. Nel 1998 il Consiglio europeo ha adottato il Codice europeo di condotta in materia di esportazione di armi, che fissa precise norme comuni per la gestione e la limitazione del trasferimento di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri, rafforzando inoltre lo scambio di informazioni relative nell’intento di ottenere una maggiore trasparenza. La sua ragione d’essere è di evitare l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, l’aggressione internazionale o che rischiano di finire in mano a organizzazioni terroristiche o di contribuire all’instabilità regionale.

Queste armi, le cui esportazioni sono disciplinate dal codice di condotta, vengono indicate nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. In questo contesto, le armi a energia direzionale vengono menzionate dall’elenco e, pertanto, la loro esportazione è regolamentata dalle disposizioni del codice. Viene allegata la voce relativa dell’elenco. Si fa tuttavia osservare che la definizione utilizzata non comprende l’intera gamma delle tecnologie cui fanno riferimento i firmatari della petizione.

(Si precisa che l’elenco delle attrezzature militari viene stilato, concordato e rivisto dagli Stati membri. Per quanto la Commissione condivide appieno la Politica estera e di sicurezza

comune (PESC), l'esportazione di armi convenzionali non è un ambito di competenza comunitaria, in quanto gli Stati membri, sulla base dell'articolo 296 (ex articolo 223) del trattato CE, hanno escluso il commercio di armi dall'ambito di applicazione delle norme del trattato. La Commissione non ha pertanto l'autorità per effettuare una revisione dell'elenco delle attrezzature militari).

3. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio istituisce un regime comunitario di **controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**, che possono essere utilizzati a scopi sia civili che militari e che vengono illustrati in dettaglio nell'elenco degli articoli e delle tecnologie a duplice uso.

4. Nello specifico, la preoccupazione dell'UE riguardo al **commercio di strumenti che potrebbero essere utilizzati per la tortura** si riflette nel sostegno esteso, nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo, a un progetto di controllo e tracciabilità dei commerci di tali strumenti, incluso quelli che sfruttano nuove tecnologie allo scopo di infliggere torture.

5. Il controllo delle esportazioni tuttavia non protegge le persone **all'interno** dell'UE. Le salvaguardie necessarie per tutelare i cittadini in seno all'UE (per es., vietando la produzione, la ricerca o il finanziamento della ricerca, proibendo l'uso di nuove armi da parte delle forze di polizia e delle forze preposte all'applicazione della legge, adottando norme minime tecniche (produzione massima o simili), vietando la vendita ai minori o in generale, adottando modalità di rilascio delle licenze agli acquirenti, ecc.) verranno messe in essere da parte di altre DG.

---

## **ALLEGATO**

*Estratto dal "Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314/01 del 23.12.2003):*

### **ML19 Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a) sistemi "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione;
- b) sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c) sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d) apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML19.a.a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e) modelli di collaudo fisico e relativi risultati di collaudo per sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dalla presente voce;
- f) sistemi "laser" a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

*Nota 1: i sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:*

- a) "laser" a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b) acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con

*potenza distruttiva;*

*c) emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.*

*Nota 2: il punto ML19 comprende quanto segue europea se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:*

*a) apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;*

*b) sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;*

*c) sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;*

*d) apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;*

*e) apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;*

*f) apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;*

*g) iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;*

*h) componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";*

*i) apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;*

*j) apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;*

*k) nastri "qualificati per impiego spaziale" »per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.*